

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**OGGETTO:** Emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla D.G.R. 2-1114 del 13 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente

Premesso che:

- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario per 6 mesi;
- con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, è stata disposta la sospensione di molte attività, compresa la frequenza delle attività di formazione superiore e dei corsi professionali;
- i Decreti-Legge e i D.P.C.M. succedutisi a far data dal 23 febbraio 2020, in merito alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno previsto misure specifiche applicabili sull'intero territorio nazionale;
- con Decreto-Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” sono stati prorogati al 15 ottobre 2020 i termini fissati al 31 luglio 2020 dall'art. 1 co. 1 del Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, e dall'art. 3 co. 1 del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- con Decreto-legge 07 ottobre 2020 , n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” è stato prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- con D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, sono state introdotte misure specifiche applicabili sul territorio nazionale;
- con D.P.C.M del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», sono state adottate ulteriori misure di contrasto e contenimento dell'emergenza covid 19;

Preso atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-1114 del 13 marzo 2020 “Emergenza epidemiologica COVID-19. Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9 e 11 marzo 2020. Disposizioni straordinarie in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro”, demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro di adottare i provvedimenti necessari per fornire indicazioni ai cittadini, alle imprese e agli operatori del sistema, in materia di istruzione, formazione e lavoro, al fine di rispondere con strumenti agili e in modo flessibile all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali;

Viste

la legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 recante “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;

la D.G.R. 2 agosto 2006, n. 152, recante il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, in particolare l' art. 24 sulle modalità di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni e della nomina delle commissioni esaminatrici e l' art. 14 sui riconoscimenti;

la legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, Capo XI, art. 59 che sostituisce integralmente l'art. 24 della citata l.r. 63/95;

la D.G.R. 27 luglio 2011, n. 31-244 che di attuazione della l. r . 22/2009, art. 59, introduce la nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici;

la D.G.R. 22 Febbraio 2016, n. 27-2947 che stabilisce criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici ex d.g.r. 31- 2441 del 27/07/2011;

la d.d. 7 febbraio 2012, n. 58 di approvazione delle "Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici";

Richiamato

che la D.G.R. n. 2-1114/2020, al fine di rispondere con strumenti agili e flessibili all'evolversi dell'emergenza epidemiologica in corso e alle ulteriori eventuali disposizioni nazionali, demanda alla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari, nell'ambito della legge regionale 63/1995, per fornire indicazioni riguardo alla prosecuzione delle attività, anche in materia di formazione, agli operatori del sistema regionale, ai cittadini e alle imprese;

Dato atto che

l'art. 59 della l.r. 22/2009 ha sostituito completamente l'art 24 della l.r. 63/95, demandando alla Giunta regionale la disciplina della composizione, delle modalità di funzionamento e dell'entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;

in attuazione della l.r. 22/2009, la Giunta regionale ha introdotto la nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici con D. G. R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011, che è attualmente la norma di riferimento per la nomina e la composizione delle commissioni d'esame;

Preso atto che

la citata normativa in materia di commissioni d'esame è stata applicata anche ai “corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente” disciplinati dalla d.g.r. 20-3738 del 27 luglio 2016;

la composizione della commissione d'esame per i corsi in oggetto prevede che il ruolo di esperto del mondo del lavoro, previsto dalla disciplina sulle commissioni d'esame, sia ricoperto da un medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL della regione Piemonte;

#### Considerato

che l'attuale nuova crescita della curva pandemica impone la massima reperibilità dei medici delle ASL per affrontare le esigenze sanitarie legate alla situazione di allerta COVID contingente;

che sono pervenute segnalazioni in tale senso dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito alla difficoltà oggettiva di garantire la presenza di un medico appartenente al Servizio nelle commissioni esaminatrici dei corsi di formazione in oggetto;

#### Considerato inoltre

l'elevato numero di corsi già autorizzati, i corsi in fase di svolgimento e la relativamente breve durata delle attività, pari al massimo a 94 ore (90 + 4 esame);

che gli elementi fin qui elencati pongono gli uffici competenti nell'oggettivo rischio di non poter provvedere alla nomina della commissione d'esame già a partire dal mese di novembre 2020;

#### Valutato

necessario adottare misure straordinarie e urgenti che consentano di assicurare la nomina delle commissioni d'esame e procedere con l'accertamento e la certificazione delle competenze acquisite in esito alle attività formative, contemperando l'interesse collettivo alla tutela della salute pubblica e il diritto dei cittadini a concludere i percorsi formativi in oggetto;

#### Ritenuto

pertanto di stabilire che per le commissioni d'esame relative ai corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, il ruolo dell'esperto del mondo del lavoro possa essere ricoperto da un medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL della regione Piemonte o, in caso di sua impossibilità, da un docente del corso laureato in medicina e chirurgia;

di stabilire che questo criterio si dovrebbe applicare a tutti i corsi in oggetto, finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è limitata al periodo di emergenza epidemiologica in atto;

Acquisito il parere favorevole del Settore Prevenzione e Veterinaria della Direzione regionale Sanità e Welfare il 21 ottobre 2020;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

## **DETERMINA**

- pertanto di stabilire che per le commissioni d'esame relative ai corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, il ruolo dell'esperto del mondo del lavoro possa essere ricoperto da un medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL della regione Piemonte o, in caso di sua impossibilità, da un docente del corso laureato in medicina e chirurgia;

- di stabilire che questo criterio si applichi a tutti i corsi in oggetto finanziati o riconosciuti dalla Regione Piemonte e dalla Città metropolitana di Torino;

- di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è limitata al periodo di emergenza epidemiologica in atto;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione non sarà pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparenza", perché la pubblicazione non è prevista dal D.Lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

**IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)**  
Firmato digitalmente da Arturo Faggio